

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 27/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37483-profili-fiscali-del-passaggio-generazionale-d-impresa-istituto-della-donazione-d-azienda>

Autore: Cantatore Claudio

Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa- istituto della donazione d'azienda

PROFILI FISCALI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA -ISTITUTO DELLA DONAZIONE D'AZIENDA

Sommario: Premessa; 1. La tassazione della donazione di azienda; 2. La donazione di azienda nelle imposte sui redditi; 3. La donazione di azienda nelle imposte indirette; 4. La tassazione della donazione di partecipazioni societarie; 4.1. La donazione di partecipazioni societarie nelle imposte sui redditi e indirette

Premessa

Molte aziende italiane, soprattutto piccole e medie, si trovano ad affrontare una situazione di ricambio generazionale che comporta il trasferimento della conduzione dell'impresa dai genitori ai figli. Spesso tale passaggio si rivela problematico a causa non solo della struttura dell'impresa, ma anche dell'atteggiamento dei soggetti coinvolti.

In Italia si riflette la struttura propria della piccola – media impresa: trattandosi di aziende familiari, la famiglia stessa si occupa anche della gestione operativa e, non di rado, presta la propria opera lavorativa all'interno del processo produttivo e non è affatto disposta a rinunciarvi a favore di soggetti estranei all'ambito familiare. La maggior parte degli imprenditori è orientata a preferire un passaggio generazionale "interno" alla famiglia, non volendo provocare la dispersione del patrimonio acquisito nel corso della propria vita lavorativa¹.

Con l'espressione "passaggio generazionale d'impresa", si indica, nel linguaggio economico giuridico, una serie di operazioni, idonee a garantire la successione, *inter vivos o mortis causa*, nell'esercizio, diretto o indiretto, dell'impresa.

Già da questa prima ed assai generica definizione, emerge che il perimetro delle fattispecie giuridiche interessate risulta assai ampio, comprendendo sia ipotesi di circolazione dell'azienda, sia ipotesi di circolazione delle partecipazioni societarie; inoltre, la finalità della trasmissione non corrispettiva o non onerosa dei beni di primo o di secondo grado può essere realizzata attraverso diversi strumenti giuridici, tra loro anche variamente combinati.

In questo quadro, l'attività del consulente/operatore giuridico, chiamato a realizzare concretamente il passaggio generazionale, diviene fondamentale, proprio perché deve sostanzarsi, in primo luogo, nella scelta della specifica modalità operativa, all'interno di una vasta rosa, garantita dall'autonomia negoziale. Le ragioni delle scelte non possono evidentemente essere solo di natura fiscale, se si considera l'estrema delicatezza del momento del "passaggio" dal punto di vista personale, familiare, imprenditoriale. Tuttavia, proprio la variabile fiscale deve essere considerata all'interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta negoziale, per evitare di far gravare (in termini sia di rischio sia di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale² più sopra.

¹ Sul Punto, più approfonditamente, v. Cfr. LUCA AMATI, Profili Civilistici e Fiscali del passaggio generazionale nelle imprese di famiglia, COMMENTI, N.7 – 30 Aprile 2007

² Più approfonditamente, Studio Del CNN, Tassani Thomas, 15/07/2011.

Si tratta, in altri termini, di un anticipo dell'eredità che presuppone il passaggio del testimone, vivente l'imprenditore donante, con il conseguente vantaggio di poter affiancare per un periodo di training il donatario. In questo caso può porsi un

1. La tassazione della donazione di azienda

La donazione dell'azienda rappresenta la forma tipica con cui l'imprenditore individuale attua in vita il passaggio generazionale d'impresa. Il regime fiscale della donazione dell'azienda può essere descritto in termini di "neutralità", per quanto attiene al trasferimento in sé, ma l'operazione deve essere esaminata nei particolari, per poter individuare il carico impositivo complessivo.

In tale contesto, l'imprenditore individuale potrà avvalersi delle disposizioni dell'art. 58, comma I, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in base alle quali "il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa"³.

2. La donazione di azienda nelle imposte sui redditi

Nelle imposte sui redditi, per la donazione di azienda è previsto un regime di neutralità, ai sensi dell'art. 58, 1 c., Tuir, a mente del quale "il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa".

Simile previsione deve però essere attentamente valutata, in relazione alla donazione del complesso aziendale, sia perché non si risolve in una esenzione da imposta, ma solo in un rinvio di imposizione; sia perché non concerne ogni profilo fiscalmente rilevante del passaggio di azienda, e dunque alla neutralità del trasferimento potrebbe accompagnarsi il realizzo di una diversa fattispecie impositiva.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 341/E del 23 novembre 2007, in risposta ad un interpello relativo la donazione dell'azienda da parte di un imprenditore individuale ai discendenti, ha delineato il perimetro di applicazione della norma, specificando che l'art. 58, comma I, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "intende favorire il passaggio generazionale dell'azienda, sia a titolo di donazione che a titolo di successione per causa di morte da parte dell'imprenditore individuale a soggetti terzi persone fisiche, indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda".

In sostanza, l'imprenditore individuale, che utilizzi la donazione per trasferire l'azienda ad una persona fisica, ha la possibilità di applicare la disciplina agevolata di neutralità fiscale di cui al comma I dell'art. 58 del TUIR.

In primo luogo, occorre chiarire che il regime di neutralità riguarda la posizione del donante, ossia dell'imprenditore che dona una azienda con plusvalenze latenti. Tale operazione, infatti, in base ai principi del Testo Unico, dovrebbe dar luogo all'emersione e quindi alla tassazione di dette plusvalenze, quali

³ di Giuseppe Rebecca e Giuseppe Di Domenico **Il Fisco**, N. 41 - 8 novembre 2010

componenti del reddito di impresa dell'imprenditore donante (in particolare, si realizzerebbe, in assenza della norma di cui all'art. 58, Tuir, una fattispecie di "destinazione a finalità estranee", ex art. 86, 1 c., Tuir).

Attraverso la disposizione di cui all'art. 58, 1 c., Tuir, si evita tale tassazione, in capo all'imprenditore donante, evidentemente perseguendo la ratio di non gravare di un ulteriore peso impositivo la scelta del soggetto che intende, in modo non oneroso, attuare il passaggio generazionale d'impresa.

Tuttavia, lo stesso art. 58, 1 c., Tuir, prevede che "l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa", con la conseguenza che il valore fiscale riconosciuto in capo al donatario può essere solo quello che, al momento della donazione, l'azienda aveva nella contabilità (rilevante fiscalmente) del donante.

In altri termini, ciò significa che il donatario riceve l'azienda, dal punto di vista fiscale, non a "valori correnti", bensì a "valori storici", con significative ripercussioni in termini di determinazione del proprio reddito di impresa.

Come è noto, infatti, le plus/minusvalenze d'impresa si calcolano sottraendo al corrispettivo (o al valore di realizzo) il costo fiscalmente riconosciuto, che a sua volta è dato dalla differenza tra costo iniziale ed ammortamenti effettuati.

La successiva vendita della totalità o di parte dell'azienda posta in essere dall'imprenditore donatario comporterà l'emersione di quelle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito dell'azienda, proprio per la continuità del valore fiscale del complesso aziendale.

Ne deriva che il donatario potrà essere tassato per plusvalori che sono maturati nel periodo di possesso del donante, ciò che ha in passato portato la dottrina anche a dubitare della legittimità costituzionale della norma; perplessità che appaiono in realtà superate, sia per la innegabile portata agevolativa della disposizione, sia per l'esigenza di evitare "salti d'imposta"⁴.

Il sistema della "continuità dei valori fiscali" evidenzia, quindi, che la disposizione di cui all'art. 58, 1 c., Tuir, non comporta una assenza di tassazione sui plusvalori aziendali, ma solo un 4 rinvio di imposizione dato che tali plusvalenze latenti saranno considerate al momento della successiva cessione da parte del donatario.

La neutralità fiscale garantita dall'art. 58, 1 c., è quindi certa per l'imprenditore donante ed è altresì indubbia se si osserva il solo momento del passaggio del complesso aziendale; scompare invece se si osserva la posizione dell'imprenditore donatario che assume l'azienda a valori storici. (6)

In questo senso, ci si deve però anche chiedere in che modo la regola della continuità dei valori fiscali possa operare qualora il donatario non sia un imprenditore (e neppure lo divenga a seguito della donazione di azienda), ma una persona fisica che riceve in donazione l'azienda per poi rivenderla, senza esercitare l'attività di impresa. In termini sistematici, infatti, una persona fisica non imprenditore che cede un complesso aziendale non potrebbe realizzare alcuna fattispecie impositiva e, conseguentemente, si trasformerebbe il rinvio di imposizione di cui all'art. 58, 1 c., Tuir in una esenzione da imposta vera e propria. In realtà, lo stesso legislatore, al momento della introduzione della norma oggi contenuta nell'art. 58 citato, ha aggiunto la lettera h-bis) all'attuale art. 67, 1 c., Tuir, che consente la tassazione, quali redditi diversi, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di "cessione, anche parziale" di aziende

⁴ Su questi aspetti MICCINESI, *Le plusvalenze d'impresa*, Milano, 1993, 185 ;

acquisite ai sensi dell'art. 58. In questo modo, la cessione dell'azienda potrà determinare un reddito in capo al donatario pari alla differenza tra il corrispettivo ed il valore fiscale che la medesima aveva nella contabilità del donante.

Un ulteriore profilo da considerare per valutare il carico fiscale della operazione nelle imposte sui redditi è quello relativo ai soggetti coinvolti nella operazione, nonostante la neutralità fiscale di cui all'art. 58, 1 c., Tuir non sia subordinata né a condizioni soggettive del donatario (che può essere una persona fisica o un ente) né a particolari legami personali o familiari tra donante e donatario (a differenza delle agevolazioni previste nell'imposizione indiretta).

Tuttavia, qualora il donatario sia un imprenditore oppure una società commerciale, qualche cautela è sicuramente necessaria, se si considera, che in base alle regole del reddito di impresa, le liberalità ricevute nell'esercizio dell'impresa costituiscono sopravvenienze attive ex art. 88, c. 3, Tuir.

L'applicazione di tale disposizione potrebbe quindi comportare che, nel periodo di imposta in cui la donazione è compiuta, l'imprenditore donatario debba rilevare un maggior reddito di impresa pari al valore normale dell'azienda ricevuta. Se a questo si aggiunge la regola (già esaminata) della "continuità dei valori" di cui all'art. 58, 1 c., Tuir, ne deriverebbe un carico impositivo particolarmente gravoso e quindi un sicuro svantaggio fiscale, dal punto di vista dell'imprenditore donatario.

E' possibile evitare simile conseguenza in termini impositivi? Con riferimento all'ipotesi in cui il donatario sia un imprenditore individuale la risposta deve essere positiva, almeno in tutti quei casi in cui la donazione dell'azienda è effettuata non nella sfera imprenditoriale ma in quella personale della persona fisica. Se, quindi, dall'atto di donazione non emerge alcuna specifica inerenza del trasferimento alla impresa del donatario e l'eventuale destinazione a quest'ultima si configura come una scelta successiva, libera e quindi non sindacabile, del soggetto, pare potersi affermare l'inapplicabilità dell'art. 88, c. 3, Tuir e la non emersione di sopravvenienze attive.

Lo stesso non si può invece dire qualora il donatario sia una società commerciale (di persone o di capitali) o un ente commerciale, visto che per questi soggetti è inconfigurabile fiscalmente una sfera "extraimprenditoriale", come invece può esserlo per una persona fisica. Sarà allora inevitabile considerare la donazione ricevuta come "relativa all'impresa", con necessaria rilevazione di sopravvenienze attive. In questo senso, per citare un esempio assai frequente nella pratica, la donazione dell'azienda dell'imprenditore individuale alla società costituita dai propri figli è sicuramente da sconsigliare, se si considerano gli alti costi fiscali nelle imposte sui redditi (e anche quelli nella imposizione indiretta). Potrebbero però essere percorribili strade giuridicamente alternative, come quella del conferimento di azienda in società con successiva donazione delle partecipazioni agli altri soci oppure della donazione dell'azienda direttamente ai soci; si rinvia però al paragrafo n. 4 per la valutazione delle opportunità e dei rischi connessi a tali operazioni.

3. La donazione di azienda nelle imposte indirette

Anche nell'imposizione indiretta la circolazione gratuita dell'azienda è disciplinata in una prospettiva di favor legislativo, ma il regime risulta strutturato in modo differente dalle imposte sui redditi. In termini sistematici, l'atto di donazione di azienda è in grado di integrare il presupposto dell'imposta sulle donazioni e successioni; così come delle imposte ipotecarie e catastali, qualora nel compendio aziendale siano compresi beni immobili.

Ai fini delle imposte indirette, inoltre, se sussistono le condizioni previste dall'art. 3, co. 4-ter, D. lgs. 346/1990, spetta l'esenzione dall'imposta di donazione.

Tuttavia, potrebbero riscontrarsi talune criticità quando beneficiaria del trasferimento a titolo gratuito dell'azienda sia una società commerciale (per esempio quella dei figli del donante) in quanto quest'ultima a seguito della liberalità ricevuta sarebbe tenuta a rilevare una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88, co. 3, Tuir, da determinarsi, presumibilmente, in assenza di specifiche disposizioni, sulla base del valore normale dell'azienda e dunque a valori correnti, con un carico fiscale molto oneroso. Situazione analoga si avrebbe anche ai fini dell'imposta di donazione poiché, evidentemente, il trasferimento dell'azienda a titolo gratuito in favore della società sconterebbe l'aliquota massima dell'8% senza alcuna franchigia.

L'operazione fuoriesce, invece, dal campo applicativo Iva, stante la espressa esclusione di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), D.P.R. 633/72, per i trasferimenti che hanno ad oggetto aziende o rami di azienda⁵.

La portata agevolativa è quella tipicamente sottrattiva che deriva dalla non applicazione della imposta, che sarebbe ordinariamente dovuta. Le condizioni applicative sono di tipo sia oggettivo sia soggettivo e devono avere una adeguata formalizzazione:

- oggetto della donazione deve essere una azienda o un ramo di azienda;
- beneficiari della donazione devono essere i discendenti o il coniuge del donante;
- il donatario deve proseguire l'esercizio dell'attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento;
- deve essere resa, contestualmente all'atto di donazione, una dichiarazione da parte del donatario per il rispetto di tale ultima condizione.

Il mancato rispetto di detti requisiti comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione dell'imposta in misura ordinaria; della sanzione amministrativa prevista per ritardati od omessi versamenti, che è pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97; nonché degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. La prassi amministrativa degli ultimi anni ha chiarito che non comporta la decadenza dall'agevolazione il conferimento, da parte del donatario, dell'azienda in una società, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione, se: a) l'azienda è conferita in una società di persone (indipendentemente dal valore della partecipazione); oppure b) l'azienda è conferita in una società di capitali e le azioni o quote assegnate a fronte del conferimento consentono di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.

A differenza della "neutralità" nelle imposte sui redditi, la agevolazione in esame non è applicabile qualora la donazione avvenga a favore di soggetti non legati da vincoli di discendenza o di coniugio con il dante causa. E' infine da segnalare che la fattispecie agevolativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990 è assunta ai fini delle imposte ipotecarie e catastali per determinare il non assoggettamento a questi tributi dei medesimi trasferimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposta ipotecaria) e dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposta catastale).

⁵ Sul tema, Gaffuri, L'imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2008, 493

In termini generali, in tutti i casi in cui la donazione dell'azienda si ponga (originariamente o per fatti sopravvenuti) al di fuori del perimetro applicativo della agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990, dovranno applicarsi le disposizioni ordinarie ai fini delle imposte citate.

Nell'imposta sulle donazioni, la base imponibile dell'azienda dovrà quindi valutarsi in base al disposto dell'art. 15, D.lgs. n. 346/1990 e saranno applicabili le franchigie e le aliquote previste dall'art. 2, commi 48 ss., D.l. 262/2006. Per le imposte ipotecarie e catastali, saranno applicabili le aliquote ordinarie del 2% e 1% sul valore degli immobili compresi nel complesso aziendale.⁶

Per valutare gli effetti fiscali della donazione di partecipazioni societarie nel sistema delle imposte sui redditi, occorre in primo luogo determinare la qualifica soggettiva di colui che effettua la donazione. Se, infatti, il donatario è un soggetto imprenditore e le partecipazioni societarie sono detenute nell'esercizio dell'impresa (e non, invece, nella propria sfera personale), la donazione delle stesse è in grado di integrare una fattispecie realizzativa ai sensi degli artt. 85, 86 Tuir. Ai sensi degli articoli citati, la "destinazione a finalità estranee" di un bene d'impresa risulta un'ipotesi reddituale, che può cioè comportare l'emersione di componenti tassabili. Secondo l'interpretazione tradizionale, tale fattispecie comprenderebbe ogni ipotesi di oggettiva fuoriuscita del bene dal circuito fiscale d'impresa, tra cui anche la donazione o, in genere, la cessione gratuita dei beni.⁷

Se, dunque, la partecipazione donata era stata iscritta, nel bilancio dell'imprenditore:

- quale immobilizzazione finanziaria, risultando dunque un bene strumentale, la cessione gratuita potrà comportare l'emersione di plus/minusvalenze (determinate in base alla differenza tra valore di mercato della partecipazione e costo fiscalmente riconosciuto)
- nell'attivo circolante, risultando allora un bene merce, la cessione gratuita determinerà l'emersione di un ricavo pari al valore di mercato della partecipazione medesima

È quindi da sottolineare che, mentre il passaggio generazionale attuato attraverso la donazione dell'azienda, trova un regime sicuramente favorevole, quale quello di neutralità di cui all'art. 58 Tuir, lo stesso non accade se tale passaggio generazionale avviene attraverso la cessione gratuita di un pacchetto azionario, detenuto da un imprenditore.¹⁹ Una minore imposizione può conseguirsi solo nel caso in cui la donazione abbia a oggetto partecipazioni iscritte quali immobilizzazioni finanziarie, e quindi astrattamente in grado di produrre plusvalenze, qualora in capo al donante imprenditore si realizzino le condizioni di cui all'art. 87 Tuir per l'applicazione del regime di parziale esenzione (c.d. participation exemption).

La donazione di partecipazioni effettuata da una persona fisica non imprenditore non comporta invece alcun onere fiscale, ai fini delle imposte dirette. Ciò non per una scelta agevolativa del Legislatore, ma per una conseguenza di tipo sistematico. Ai sensi dell'art. 67 Tuir, i redditi diversi conseguibili da persone fisiche non nell'esercizio d'impresa e per effetto di cessioni di partecipazioni, sono tassabili solo quando la cessione sia a titolo oneroso e non, invece, quando avvenga a titolo gratuito.⁸

Anche la cessione gratuita di partecipazioni societarie, al pari della cessione gratuita di azienda, gode di un regime di favore nell'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del già citato art. 3, co. 4-ter, D.lgs.

⁶ Corr.trib., 2008, 326 ss. 17 C.M. n.3/E/08

⁷ Sul tema, per tutti M. Miccinesi, "Le plusvalenze d'impresa", cit., 11 ss.

⁸ Da segnalare che, in caso di successiva donazione di partecipazioni ricevute in donazione o successione, è prevista una particolare modalità di determinare il capital gain (art. 68, co.6)

n.346/90. I requisiti applicativi sono solo in parte comuni a quelli previsti per il caso di trasferimenti aventi a oggetto aziende. L'agevolazione è applicabile se vi è un rapporto di coniugio o di discendenza, ma occorre distinguere tra partecipazioni in società di capitali (soggetti Ires, art.73, co.1, lett.a) Tuir) e in società di persone.

1. Per quanto riguarda la cessione di partecipazioni in soggetti Ires, l'esenzione spetta solo se si tratta del trasferimento di partecipazioni " ...mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile". Non si deve necessariamente trattare del trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, essendo sufficiente che il trasferimento consenta di realizzare, in capo al beneficiario, il controllo (anche semplicemente integrando un pacchetto già in suo possesso);⁹
2. per quanto attiene le partecipazioni in società persone, invece, sia il tenore letterale della norma, sia le indicazioni della prassi, portano a ritenere che l'imposta non si applichi in ogni caso, indipendentemente dal quorum trasferito, ferma la sussistenza delle ulteriori condizioni.

Dal momento che la norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, essa non torna applicabile al trasferimento di titoli che non permettono di attuare tale passaggio come, a esempio, i titoli obbligazionari; mentre teoricamente è possibile affermarne l'applicabilità per quegli strumenti finanziari c.d. partecipativi nel limite in cui risultino assimilabili alle azioni o quote societarie piuttosto che alle obbligazioni. La disposizione, inoltre, prevede per gli aventi causa un periodo di possesso minimo di cinque anni (dalla data del trasferimento) di detenzione del controllo e occorre rendere un'apposita dichiarazione contestualmente all'atto di donazione. In caso di mancato rispetto del periodo di detenzione si applicherà l'imposta in misura ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa e agli interessi di mora, come si è già esaminato. Qualora, invece, la donazione delle partecipazioni non integri, fin dall'inizio, i requisiti agevolativi, l'imposizione ordinaria dovrà tenere conto dell'art.2, co.49, per la individuazione delle aliquote e dell'art.16 (applicabile anche ai fini dell'imposta sulle donazioni, in virtù del richiamo contenuto all'art.56, co.4) per la determinazione della base imponibile.¹⁰

4. La tassazione della donazione di partecipazioni societarie nelle imposte sui redditi e indirette

In relazione alle conseguenze fiscali della donazione di partecipazioni societarie nel sistema delle imposte sui redditi, bisogna in primis individuare la qualifica soggettiva di colui che effettua la donazione.

Se, infatti, il donatario è un soggetto imprenditore e le partecipazioni societarie sono detenute nell'esercizio della impresa (e non, invece, nella propria sfera personale), la donazione delle stesse è in grado di integrare una fattispecie realizzativa ai sensi degli articoli 85 e 86 TUIR.

Come previsto dalle predette norme, la "destinazione a finalità estranee" di un bene d'impresa comporta una fattispecie avente autonoma rilevanza reddituale, ovvero che può comportare l'emersione di componenti soggette a tassazione. Unica soluzione di favore può essere data dall'applicazione della PEX nel caso in cui siano presenti le condizioni di cui all'art. 87 TUIR.

⁹ Sul tema, si vedano la C.M. n.3/E/08 e la R.M. n.446/E/08. Come inoltre è stato chiarito dalla R.M. n.75/E/10, se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l'agevolazione spetta esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo da parte del discendente; se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio di cui trattasi è sempre riconosciuto ove l'attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario.

¹⁰ La Circolare Tributaria n.18 del 6 maggio 2013

Se, dunque, la partecipazione donata era stata iscritta, nel bilancio dell'imprenditore, quale **immobilizzazione finanziaria**, risultando dunque un bene strumentale, la cessione gratuita potrà comportare l'emersione di **plus/minusvalenze** (determinate in base alla differenza tra valore di mercato della partecipazione e costo fiscalmente riconosciuto).

Se, invece, la partecipazione era stata iscritta nell'**attivo circolante**, risultando allora un bene merce, la cessione gratuita determinerà l'emersione di un **ricavo** pari al valore di mercato della partecipazione medesima.

E' quindi da sottolineare che, mentre il passaggio generazionale attuato attraverso la donazione dell'azienda, trova un regime sicuramente favorevole, quale quello di neutralità di cui all'art. 58, Tuir, lo stesso non accade se tale passaggio generazionale avviene attraverso la cessione gratuita di un pacchetto azionario, detenuto da un imprenditore.

Qualora la donazione delle partecipazioni societaria venga **effettuata da una persona fisica** che non esercita attività d'impresa, la stessa **non comporta** invece alcun **onere fiscale** ai fini dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 67 TUIR, i redditi diversi conseguibili da persone fisiche non nell'esercizio di impresa e per effetto di cessioni di partecipazioni, sono soggetti a tassazione in presenza di cessione a titolo oneroso e non, invece, quando avvenga a titolo gratuito.

Per esaminare il caso della donazione di quote sociali sotto il profilo dell'imposizione delle imposte sulle donazioni occorre partire dalla casistica di donazione azienda.

Viene assicurata l'esenzione dall'imposta a condizione che il donatario, che deve essere obbligatoriamente un discendente del disponente, prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa (o detenga il controllo della società) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento (vedi art 1, c. 78 lett. a) Legge Finanziaria 2007 che ha introdotto nell'art. 3, Dlgs. 346/1990, il nuovo comma 4-ter).

Al riguardo, la C.M. 22 gennaio 2008, n. 3/E ha chiarito che tale requisito si riferisce al trasferimento d'azienda (o di un suo ramo), mentre la conservazione del controllo per 5 anni si riferisce al solo trasferimento di quote sociali o di azioni.

L'agevolazione si applica anche quando la partecipazione di controllo posseduta dal "dante causa" sia frazionata tra più discendenti, ma solo per l'attribuzione che consente l'acquisizione o l'integrazione del controllo. L'agevolazione spetta, inoltre, sempre per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 12.1).

Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, l'esenzione dall'imposta sulle donazioni è estesa anche al caso in cui il donatario sia il coniuge (ovviamente devono essere rispettate le condizioni sopraesposte). In caso di mancato rispetto della condizione di proseguimento dell'attività per almeno 5 anni occorrerà versare l'imposta maggiorata di sanzioni pari al 30% e di interessi.

A tal proposito si rammenta che la R.M. del 23.11.2007, n. 341/E ha chiarito che se il donatario effettua entro i 5 anni successivi alla donazione un conferimento di azienda in una società non viene ad essere violata la condizione di esenzione dall'imposta.

Nel caso in cui non operi l'esenzione o si verifichi causa di decadenza dalla medesima Assonime nella circolare n. 13 del 12/3/2007 afferma che la base imponibile della donazione di azienda è determinata

dal valore dei beni e diritti dell'impresa al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, senza considerare il valore dell'avviamento (del medesimo avviso è l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 22/01/2008, n. 3, par. 7.3.1).

Nel caso si proceda invece che alla donazione dell'azienda alla donazione delle quote sociali occorre ricordare che viene assicurata l'esenzione dall'imposta sulle donazioni alle condizioni sopra esposte ma con una particolarità.

La circolare n. 3/E del 22/1/2008 ritiene che la citata esenzione si possa applicare anche nel caso di donazione di quote sociali di società di persone purchè ricorrano i requisiti indicati all'art. 3, comma 4-ter del TUS e cioè come sopra accennato:

- prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento;
- detenzione del controllo societario se il trasferimento ha ad oggetto partecipazioni in società di capitali.

Nel caso di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, l'unica condizione necessaria ai fini dell'esenzione è l'obbligo di prosecuzione dell'attività¹¹.

Per quanto concerne invece gli adempimenti dichiarativi la società continua a presentare le proprie dichiarazioni redditi, Irap e IVA alle normali scadenze poiché le modifiche hanno semplicemente riguardato la compagine sociale.

Rispetto ai soci di società di persone invece vale la pena ricordare che solo coloro che rivestono tale status al 31 dicembre sono tenuti a dichiarare il reddito e dunque il socio donante non dovrà compilare RH (ciò potrebbe far riflettere sul calcolo previsionale degli acconti).

Mentre il socio che ha ricevuto la partecipazione in donazione avrà sicuramente un incremento di tassazione ai fini Irpef rispetto all'esercizio precedente (a parità di altri redditi).

Dott. Claudio Cantatore

¹¹ (vedi anche Circolari Assonime 12/3/2007 n. 13 e 6/12/2007 n. 77).
